Prot.2033/2026

AL SINDACO DEL COMUNE DI MASER
Dott.ssa Claudia Benedos
PEC: comune.maser.tv@pecveneto.it

AL COMANDANTE DEL SERVIZIO ASSOCIATO
DI POLIZIA LOCALE DEI COMUNI
DI ASOLO, FONTE E MASER
Presso il Comune di Asolo, ente capofila
PEC: comune.asolo.tv@pecveneto.it

AL PREFETTO DI TREVISO
PEC: protocollo.preftv@pec.interno.it

AL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
POLIZIA STRADALE DI TREVISO
PEC: dipps204.0300@pecps.poliziadistato.it

AL COMANDANTE PROVINCIALE
DEI CARABINIERI DI TREVISO
PEC: ttv24530@pec.carabinieri.it

AL GARANTE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
PEC: protocollo@pec.gpdp.it

*Per quanto di competenza, in relazione al reclamo già presentato al Garante il 19 marzo 2026 relativo al sistema elettronico installato nel Comune di Maser.*

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TREVISO
PEC: prot.procura.treviso@giustiziacert.it

*La trasmissione della presente istanza alla Procura della Repubblica costituisce comunicazione istituzionale per conoscenza e per le valutazioni di competenza, restando distinto l'eventuale deposito formale di atti integrativi delle precedenti denunce, che sarà effettuato secondo le modalità previste dalla disciplina processuale applicabile*

ALL'UFFICIO
DEL GIUDICE DI PACE DI TREVISO
PEC: gdp.treviso@giustiziacert.it

*La trasmissione della presente istanza all'Ufficio del Giudice di Pace di Treviso costituisce comunicazione istituzionale per conoscenza e per le valutazioni di competenza in relazione ai procedimenti ex art.204-bis CdS in corso.*

OGGETTO: Istanza di accesso documentale e civico generalizzato ai sensi della legge n. 241/1990 e del D.Lgs. n. 33/2013. Richiesta di dati sull'incidentalità stradale nel Comune di Maser nel quinquennio 2021–2026, dinamiche dei sinistri riconducibili alla velocità, registrazioni effettuate dal dispositivo T-Red di Coste di Maser e documentazione sulla liceità, sulle finalità e sulle modalità del trattamento dei dati personali. Riferimento all'articolo pubblicato da Il Gazzettino il 24 ottobre 2026 e ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali nn. 341, 457 e 636 del 2026.

## 1. LEGITTIMAZIONE ALL'ACCESSO E INTERESSE DIRETTO DERIVANTE DALLE PREGRESSE ATTIVITÀ ASSOCIATIVE E GIUDIZIARIE

Il sottoscritto Gianantonio Sottile Cervini, in proprio e nella qualità di Presidente pro tempore di ALTVELOX, Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, codice fiscale 93064060259, con sede legale in Roma, Via degli Uffici del Vicario n. 43, domicilio digitale altvelox@legalmail.it, formula la presente istanza nell'esercizio delle finalità statutarie di tutela degli utenti della strada e in continuità con le numerose iniziative amministrative, giudiziarie e di verifica documentale già intraprese nei confronti del Comune di Maser e del servizio associato di Polizia locale, con particolare riferimento alla regolarità dell'installazione e dell'impiego dei dispositivi elettronici destinati al controllo della circolazione stradale.

La posizione dell'Associazione non deriva pertanto da un interesse generico o occasionale rispetto alle dichiarazioni pubblicate dalla stampa il 24 ottobre 2026, ma da una concreta e documentabile attività già esercitata nel territorio comunale, comprendente l'assistenza agli utenti destinatari di verbali di accertamento, la predisposizione e il sostegno di ricorsi davanti all'Autorità giudiziaria, la presentazione di istanze di accesso documentale e successive contestazioni sulla completezza dei riscontri, nonché l'inoltro di denunce querele all'Autorità giudiziaria, tra cui quelle presentate il 18 e il 26 febbraio 2026, riguardanti le questioni relative ai titoli amministrativi delle apparecchiature, alla distinzione tra approvazione e omologazione e alle condotte amministrative contestate dall'Associazione.

Assume particolare rilievo il procedimento R.G. n. 6024/2025, promosso davanti al Giudice di pace di Treviso da Maria Grazia Rizzotto nei confronti del Comune di Maser, nel quale ALTVELOX ha prestato assistenza alla ricorrente e che si è concluso con la sentenza n. 786/2026 del 22 settembre 2026, pronunciata dalla dott.ssa Giulia Procaccini, con accoglimento dell'opposizione e annullamento del verbale n. 2492W/25. La decisione ha espressamente affrontato la questione dell'omologazione delle apparecchiature elettroniche impiegate per l'accertamento delle violazioni semaforiche,

riconoscendo la rilevanza della distinzione giuridica tra approvazione e omologazione anche rispetto a tale tipologia di strumenti.

L'attività associativa ha inoltre interessato ulteriori controversie relative ai verbali emessi mediante i sistemi elettronici del Comune di Maser, tra cui il procedimento R.G. n. 8224/2025, successivamente riunito al procedimento R.G. n. 1492/2026 riguardante la contestazione prevista dall'articolo 126-bis del Codice della strada, nonché ulteriori iniziative difensive concernenti verbali successivi, compreso il n. 3441W/26. Tali procedimenti e le eventuali ulteriori pendenze costituiscono parte del contesto documentale nel quale si inserisce la presente richiesta, fermo restando che la sentenza n. 786/2026 rappresenta una pronuncia già intervenuta e non un giudizio ancora pendente.

Si richiamano altresì le precedenti richieste di accesso documentale, tra cui quella del 7 agosto 2025, oggetto di riscontro comunale soltanto il 16 febbraio 2026, e l'ulteriore istanza del 5 marzo 2026, seguita dalla diffida dell'8 aprile 2026, mediante le quali ALTVELOX ha già richiesto la conoscenza degli atti tecnici, amministrativi e autorizzativi relativi ai dispositivi installati sul territorio comunale, contestando le carenze documentali riscontrate e sollecitando il rispetto degli obblighi di trasparenza.

Tali circostanze dimostrano il collegamento concreto tra le attività già svolte dall'Associazione e la documentazione oggi richiesta, riguardante le effettive condizioni di incidentalità della S.R. 248, le dinamiche dei sinistri attribuite alla velocità, le funzionalità dei dispositivi elettronici e le modalità di acquisizione e trattamento delle informazioni relative ai veicoli in transito. L'interesse alla conoscenza degli atti assume quindi anche natura difensiva, in relazione alle controversie instaurate e alle ulteriori iniziative di tutela, senza che ciò comporti la pretesa di accedere indiscriminatamente a documenti estranei all'oggetto della presente istanza.

La legittimazione viene pertanto fatta valere ai sensi degli articoli 22 e seguenti e dell'articolo 24, comma 7, della legge n. 241/1990, nei limiti in cui la documentazione risulti collegata a situazioni giuridicamente tutelate e alle esigenze difensive concretamente rappresentate, oltre che, quale autonomo e concorrente titolo di accesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, per consentire la conoscenza dei dati e dei documenti detenuti dalle amministrazioni pubbliche nei limiti stabiliti dalla legge.

Alla luce delle pregresse attività, delle controversie già instaurate e della pronuncia giudiziaria intervenuta, ALTVELOX ritiene che le amministrazioni destinatarie siano pienamente poste nelle condizioni di comprendere l'origine, la concretezza e l'attualità dell'interesse rappresentato, senza poter ridurre la presente richiesta a una mera iniziativa esplorativa o a un generico controllo sull'operato degli uffici pubblici. La documentazione richiesta è infatti riferita a circostanze specifiche, a sistemi elettronici

individuabili e a dichiarazioni pubbliche che rendono necessario verificare, attraverso gli atti detenuti dalle amministrazioni, la corrispondenza tra le finalità dichiarate, le attività effettivamente svolte e le disposizioni che ne disciplinano la legittimità.

## 2. FATTO

In data 24 ottobre 2026 il quotidiano Il Gazzettino ha pubblicato un articolo relativo alla situazione dell'incidentalità stradale lungo la S.R. 248 Schiavonesca Marosticana, nel territorio del Comune di Maser, riportando dichiarazioni della Sindaca Claudia Benedos secondo le quali il dispositivo T-Red installato presso l'intersezione di Coste avrebbe consentito di registrare velocità superiori ai 200 chilometri orari, rispetto a un limite massimo indicato in 70 chilometri orari.

La medesima pubblicazione precisa che l'apparecchiatura non svolgerebbe funzioni di autovelox, ma sarebbe comunque in grado di raccogliere informazioni sulla velocità dei veicoli in transito. Tale circostanza rende necessario conoscere l'esatta natura delle rilevazioni effettuate, le funzionalità effettivamente abilitate, le finalità istituzionali perseguite, i criteri di registrazione dei dati e l'eventuale collegamento tra informazioni sulla velocità, immagini dei veicoli, targhe e ulteriori elementi identificativi.

Particolare attenzione è stata data all'incidente verificatosi nella serata del 22 ottobre 2026, richiamato nell'articolo quale ulteriore elemento a sostegno delle preoccupazioni sulla sicurezza della strada. Secondo quanto riportato dal quotidiano, il sinistro avrebbe coinvolto tre autovetture nei pressi dell'intersezione con via Nome di Maria, nella località di Crespignaga, in un punto diverso da quello nel quale risulta installato il dispositivo T-Red di Coste di Maser. La prima ricostruzione attribuita alla Polizia stradale descrive una collisione avvenuta mentre una Citroën C4, proveniente dalla direzione opposta rispetto a una Volvo, stava effettuando una manovra di svolta a sinistra, con successivo coinvolgimento di una terza autovettura. Lo stesso articolo richiama la velocità della Volvo quale fattore della violenza dell'urto, senza tuttavia riportare misurazioni strumentali della velocità effettivamente tenuta dal veicolo, contestazioni formalizzate ai sensi degli articoli 141 o 142 del Codice della strada oppure conclusioni tecniche definitive sulle cause del sinistro.

Ne consegue che, allo stato delle sole informazioni pubblicate, non è possibile affermare che l'incidente sia stato provocato dal superamento del limite massimo di velocità, né escludere che la dinamica possa essere riconducibile, in tutto o in parte, alle modalità di esecuzione della manovra di svolta, al rispetto delle precedenze o ad altre circostanze ancora da accertare. Risulta invece evidente la diversa localizzazione dell'incidente rispetto all'intersezione semaforizzata di Coste, circostanza che impone di

evitare indebite sovrapposizioni tra la dinamica di quel sinistro e le velocità che sarebbero state registrate dal dispositivo T-Red.

Proprio per questa ragione ALTVELOX ritiene indispensabile acquisire dagli organi di polizia intervenuti le risultanze degli accertamenti, nei limiti della documentazione legittimamente ostensibile, e conoscere se sia stato effettivamente individuato un superamento del limite massimo di velocità, una velocità non adeguata alle condizioni della circolazione oppure una diversa violazione delle norme di comportamento. La distinzione assume particolare importanza perché l'eventuale elevata velocità di un veicolo, la responsabilità nella causazione del sinistro e l'esistenza di una violazione dell'articolo 142 del Codice della strada costituiscono circostanze differenti, che richiedono ciascuna specifici elementi di accertamento.

La sicurezza della circolazione costituisce un interesse pubblico di primaria importanza, ma proprio tale importanza impone che le decisioni amministrative e le dichiarazioni pubbliche siano sostenute da dati attendibili, verificabili e riferiti alle effettive condizioni della strada, evitando che episodi incidentali verificatisi in punti diversi della rete viaria vengano utilizzati per sostenere conclusioni sulle cause dell'incidentalità o sulla necessità di particolari dispositivi elettronici di controllo senza un'adeguata documentazione tecnica e statistica.

## 3. AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. RICHIAMO AL RECLAMO DEL 19 MARZO 2026 E RICHIESTA DI INTEGRAZIONE ISTRUTTORIA ALLA LUCE DEI RECENTI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ.

La presente comunicazione viene espressamente indirizzata anche al Garante per la protezione dei dati personali, quale integrazione del reclamo già presentato dal sottoscritto in data 19 marzo 2026, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento UE 2016/679 e degli articoli 140-bis e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003, riguardante le modalità di trattamento dei dati personali mediante il dispositivo fisso AGUIA-T5-5-HR1, matricola 16265, installato dal Comune di Maser lungo la S.R. 248, presso l'intersezione con via A. De Gasperi e via Caldiroro.

Nel precedente reclamo ALTVELOX aveva già rappresentato le criticità relative alla mancata ostensione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, delle informative specificamente riferite al dispositivo, degli atti di individuazione dei soggetti autorizzati al trattamento, dei rapporti contrattuali con eventuali responsabili esterni, nonché della documentazione riguardante la registrazione, la conservazione, la cancellazione e la consultazione delle immagini, con particolare riferimento alla

possibile acquisizione di informazioni riconducibili anche a veicoli e persone estranei alle violazioni semaforiche accertate.

Le dichiarazioni pubblicate il 24 ottobre 2026 introducono un'ulteriore circostanza che merita uno specifico approfondimento, poiché attribuiscono al dispositivo T-Red di Coste una funzionalità di rilevazione delle velocità dei veicoli in transito, apparentemente distinta dall'accertamento delle violazioni semaforiche. Diventa quindi necessario stabilire se tale funzione fosse già prevista nella configurazione originaria dell'apparecchiatura, se sia stata successivamente attivata, quali dati vengano effettivamente registrati e se le informazioni sulla velocità siano raccolte esclusivamente in forma anonima oppure associate, anche temporaneamente, a immagini, targhe, orari di transito o altri elementi che consentano l'identificazione diretta o indiretta delle persone interessate.

La rilevanza di tale accertamento trova preciso riscontro nei più recenti provvedimenti della stessa Autorità. Con decisione n. 636 del 23 settembre 2026, documento web n. 10304881, relativa al Comune di Arvier, il Garante ha chiarito che il richiamo generico alla sicurezza urbana, alla sicurezza integrata o alle funzioni amministrative attribuite agli enti locali non costituisce di per sé un fondamento sufficiente per trattamenti video che devono trovare una specifica base giuridica, conforme agli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679 e all'articolo 2-ter del D.Lgs. n. 196/2003. Nella medesima decisione è stata censurata anche l'inadeguatezza di una valutazione d'impatto generica, priva di una concreta analisi delle caratteristiche dei dispositivi, delle finalità perseguite, della necessità del trattamento e delle misure adottate per limitarne i rischi.

Ancora più pertinente risulta il provvedimento n. 457 del 18 giugno 2026, documento web n. 10267254, riguardante il Comune di Vasto e l'utilizzo di un sistema elettronico per l'accertamento delle infrazioni semaforiche, nel quale il Garante ha accertato violazioni degli obblighi di trasparenza, minimizzazione e valutazione d'impatto, evidenziando che non è sufficiente indicare cumulativamente finalità di sicurezza urbana, sicurezza stradale e controllo del traffico senza chiarire quali operazioni siano concretamente svolte dai singoli dispositivi e per quali specifiche finalità.

Si richiama inoltre il provvedimento n. 341 del 14 maggio 2026, documento web n. 10259305, relativo al Comune di Reggio Calabria, con il quale l'Autorità ha dichiarato illecito l'utilizzo per finalità amministrative di accertamento di una violazione stradale di immagini originariamente raccolte attraverso un sistema destinato alla sicurezza urbana, ribadendo la necessità di rispettare le finalità per le quali i dati sono stati acquisiti.

Anche il parere n. 2 dell'11 gennaio 2024, documento web n. 9983228, reso sullo schema del decreto interministeriale riguardante i dispositivi di controllo della velocità, conferma l'importanza di delimitare le operazioni di registrazione, identificare i soggetti

coinvolti, definire i tempi di conservazione e garantire che l'eventuale monitoraggio continuo della circolazione non si traduca automaticamente nella conservazione indiscriminata delle immagini dei veicoli in transito.

Alla luce di tali precedenti, ALTVELOX ritiene che la generica invocazione della sicurezza stradale non possa sostituire l'individuazione della specifica finalità e della base giuridica di ciascun trattamento, qualora siano effettivamente raccolti dati personali. La circostanza che un'apparecchiatura sia installata per accertare violazioni semaforiche non consente infatti di considerare automaticamente legittima qualsiasi ulteriore funzione di registrazione o elaborazione delle informazioni riguardanti gli utenti della strada.

Si chiede pertanto al Garante di acquisire la presente comunicazione quale integrazione del reclamo del 19 marzo 2026 e di valutare espressamente anche la dichiarata funzionalità di registrazione delle velocità, verificando se essa riguardi il medesimo dispositivo, quali dati vengano effettivamente acquisiti, per quale finalità istituzionale e in forza di quale base giuridica, nonché se le operazioni svolte siano state adeguatamente considerate nella documentazione sulla protezione dei dati e nell'eventuale valutazione d'impatto prevista dall'articolo 35 del Regolamento.

Si chiede inoltre di conoscere lo stato di trattazione del reclamo già presentato e le eventuali determinazioni assunte, considerato che, per quanto risulta al sottoscritto, non sono ancora pervenute comunicazioni conclusive sulle questioni rappresentate. La presente integrazione viene formulata affinché le nuove circostanze siano valutate nell'ambito delle attività istruttorie già richieste, senza sovrapporre automaticamente fattispecie differenti né anticipare conclusioni sulla liceità del trattamento prima dell'acquisizione della necessaria documentazione tecnica e amministrativa.

## 4. ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TREVISO. RICHIAMO ALLE PRECEDENTI DENUNCE QUERELE PRESENTATE DA ALTVELOX, ALLA SENTENZA N. 786/2026 DEL GIUDICE DI PACE DI TREVISO E ALLA GIURISPRUDENZA SULL'OMOLOGAZIONE DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI DI ACCERTAMENTO.

La presente comunicazione viene altresì indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, alla quale ALTVELOX ha già presentato precedenti denunce querele riguardanti le attività amministrative del Comune di Maser, la documentazione relativa all'installazione e all'impiego del dispositivo elettronico T-Red presso l'intersezione di Coste e le criticità emerse nell'acquisizione degli atti tecnici e autorizzativi.

Si richiamano, in particolare, le iniziative intraprese nel febbraio 2026, attraverso le quali l'Associazione ha sottoposto all'attenzione dell'Autorità giudiziaria le questioni relative alla documentazione ministeriale dell'apparecchiatura AGUIA-T5-5-HR1, matricola 16265, alla distinzione tra approvazione e omologazione, al contenuto della deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 23 aprile 2025 e dell'ordinanza n. 38 del 28 aprile 2025, nonché alla documentazione tecnica e amministrativa richiesta con l'istanza di accesso del 7 agosto 2025 e trasmessa soltanto parzialmente dal Comune il 16 febbraio 2026.

Particolare rilievo assume inoltre la comunicazione del Segretario comunale del 27 maggio 2026, protocollo n. 0004973/2026, indirizzata anche alla Procura di Treviso, nella quale venivano sostenute le ragioni dell'amministrazione in ordine alla disciplina applicabile agli strumenti semaforici, richiamando anche la sentenza del TAR Umbria n. 147/2026. Tali argomentazioni devono oggi essere considerate alla luce della successiva pronuncia intervenuta proprio nei confronti del Comune di Maser.

Con sentenza n. 786/2026 del 22 settembre 2026, pronunciata nel procedimento R.G. n. 6024/2025, il Giudice di pace di Treviso, dott.ssa Giulia Procaccini, ha infatti accolto il ricorso proposto da Maria Grazia Rizzotto nei confronti del Comune di Maser e annullato il verbale n. 2492W/25 del 30 luglio 2025, relativo all'accertamento di una violazione semaforica mediante dispositivo elettronico.

Nella motivazione il Giudice ha affrontato espressamente la distinzione giuridica tra approvazione e omologazione, richiamando l'orientamento della Corte di cassazione secondo il quale i due procedimenti non possono essere considerati automaticamente equivalenti e ritenendo applicabili le esigenze di omologazione anche agli strumenti elettronici destinati all'accertamento delle violazioni semaforiche.

La questione trova un significativo riferimento nell'ordinanza della Corte di cassazione, Seconda Sezione civile, n. 10505 del 18 aprile 2024, che ha riconosciuto la distinzione tra approvazione e omologazione degli apparecchi destinati all'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, chiarendo che la preventiva approvazione non può essere considerata giuridicamente equivalente all'omologazione prescritta dall'articolo 142, comma 6, del Codice della strada. Tale orientamento è stato successivamente ribadito dalla stessa Corte con ordinanza n. 14285 del 14 maggio 2026, sempre con riferimento agli strumenti di rilevazione della velocità.

Con specifico riguardo ai dispositivi destinati all'accertamento automatico delle violazioni semaforiche, si richiama inoltre la sentenza n. 84/2026 del Tribunale di Rimini, che ha affrontato la questione dell'omologazione delle apparecchiature Photored e assimilate, ritenendo non sufficiente la mera approvazione ai fini dell'accertamento oggetto di quel giudizio.

Si tratta di pronunce che riguardano fattispecie e strumenti differenti e che devono essere valutate tenendo conto delle rispettive discipline normative, senza attribuire automaticamente a decisioni riguardanti i misuratori di velocità effetti identici su ogni apparecchiatura semaforica. Resta tuttavia significativo che, nel caso specifico di Maser, il Giudice di pace di Treviso abbia già accolto un'opposizione fondata sulla contestata regolarità del titolo ministeriale del dispositivo, disponendo l'annullamento del verbale impugnato.

In questo contesto le dichiarazioni pubblicate il 24 ottobre 2026 introducono un ulteriore elemento di verifica, poiché viene attribuita al T-Red di Coste una funzione di registrazione delle velocità dei veicoli, con valori che avrebbero superato i 200 chilometri orari, pur precisandosi che l'apparecchiatura non svolgerebbe funzioni di autovelox.

La circostanza impone di accertare se tali informazioni derivino effettivamente dal medesimo sistema elettronico già oggetto delle precedenti denunce querele, quale sia la funzionalità tecnica utilizzata, se essa risulti prevista nella documentazione ministeriale dell'apparecchiatura e se le relative registrazioni siano state acquisite e conservate nell'ambito delle finalità originariamente dichiarate dall'amministrazione oppure mediante ulteriori funzioni non ancora documentate.

ALTVELOX non intende sostenere che la semplice raccolta di dati statistici sulle velocità costituisca di per sé un illecito penale, né che l'annullamento di un verbale sanzionatorio determini automaticamente responsabilità personali degli amministratori o dei funzionari coinvolti. Ritiene tuttavia necessario che le nuove circostanze siano considerate unitamente agli atti già trasmessi all'Autorità giudiziaria, soprattutto per verificare la corrispondenza tra le caratteristiche effettive dell'apparecchiatura, le informazioni contenute negli atti amministrativi, le dichiarazioni rese dagli uffici competenti e le funzioni concretamente utilizzate.

Si chiede pertanto alla Procura della Repubblica di Treviso di valutare la presente comunicazione in relazione alle precedenti denunce querele presentate da ALTVELOX e ai procedimenti eventualmente instaurati, considerando anche la successiva sentenza n. 786/2026 e la documentazione che sarà acquisita attraverso la presente istanza di accesso.

Qualora dagli ulteriori accertamenti emergano elementi oggettivi riconducibili a dichiarazioni non veritiere contenute in atti pubblici, omissioni penalmente rilevanti o altre condotte previste come reato, l'Associazione provvederà a formalizzare una specifica integrazione delle precedenti denunce oppure una nuova denuncia querela, secondo la natura e l'autonomia dei fatti eventualmente accertati, senza confondere le questioni di legittimità amministrativa con i differenti presupposti della responsabilità penale.

Si richiede infine che le circostanze oggi rappresentate siano considerate per quanto di competenza, riservando all'Autorità giudiziaria ogni valutazione sulla loro eventuale rilevanza e sull'opportunità di acquisire gli atti amministrativi, tecnici e contrattuali relativi al sistema elettronico di Coste di Maser, tenuto conto delle precedenti segnalazioni, delle controversie giudiziarie già instaurate e delle nuove dichiarazioni pubbliche riguardanti le effettive funzioni dell'apparecchiatura.

## 5. RICHIESTE DOCUMENTALI DISTINTE PER AMMINISTRAZIONE

### AL COMUNE DI MASER

a) Si richiede copia dei dati statistici e dei prospetti sull'incidentalità stradale riferiti al periodo dal 24 ottobre 2021 al 23 ottobre 2026, con particolare riferimento alla S.R. 248 Schiavonesca Marosticana e all'intersezione di Coste di Maser, indicando per ciascun sinistro, ove i dati siano disponibili, la data, la localizzazione, la presenza di feriti o deceduti e le cause accertate, distinguendo espressamente l'eccesso di velocità ai sensi dell'articolo 142 del Codice della strada dalla velocità non adeguata prevista dall'articolo 141 e dalle ulteriori condotte eventualmente rilevate.

b) Con riferimento esclusivo al Comune di Maser, si richiede inoltre l'ostensione integrale dei registri e dei dati di velocità effettivamente disponibili relativi al dispositivo T-Red installato a Coste, dalla sua attivazione fino al 23 ottobre 2026, indicando per ogni rilevazione conservata il giorno, l'ora, la velocità registrata, la direzione di marcia e la specifica ragione per la quale il sistema abbia proceduto all'acquisizione e alla conservazione del dato.

c) Si richiede copia dei prospetti, registri e dati già detenuti dall'amministrazione, dai quali risultino le rilevazioni di velocità superiori ai 150 e ai 200 chilometri orari, con indicazione, ove già documentata, del numero degli episodi, delle relative date, degli orari e dei criteri tecnici di rilevazione, senza richiedere la predisposizione di nuove elaborazioni statistiche.

d) Devono altresì essere trasmessi gli atti di installazione e attivazione del dispositivo, i documenti tecnici relativi al produttore, al modello e alla versione software, le eventuali successive modifiche funzionali, le specifiche riguardanti la misurazione della velocità e gli atti che ne abbiano previsto l'utilizzo per finalità statistiche o di monitoraggio del traffico.

e) In relazione alla protezione dei dati personali, si richiede copia della documentazione che individua la base giuridica delle operazioni di trattamento

concretamente svolte, degli atti amministrativi che hanno definito le finalità della raccolta delle informazioni, del registro delle attività di trattamento relativo al sistema, delle informative di primo e secondo livello, degli atti riguardanti la loro effettiva installazione e pubblicazione, nonché delle valutazioni svolte sulla necessità e proporzionalità delle registrazioni.

f) Si richiede inoltre copia della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ove dovuta, comprensiva degli eventuali aggiornamenti, dei pareri del Responsabile della protezione dei dati e dei documenti dai quali risultino la data di predisposizione e quella di approvazione, così da verificare se la valutazione abbia preceduto l'avvio del trattamento o l'attivazione delle eventuali nuove funzionalità.

g) Si richiedono anche gli atti che individuano i tempi di conservazione dei dati, le modalità di cancellazione, le eventuali associazioni tra velocità e targhe, i soggetti autorizzati all'accesso, i responsabili esterni del trattamento e i relativi accordi ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679, oltre agli eventuali accordi di contitolarità e alla documentazione relativa a comunicazioni o trasferimenti di dati a soggetti terzi.

h) Particolare interesse rivestono infine gli atti, le relazioni e le comunicazioni attraverso i quali i dati sulle velocità sarebbero stati portati a conoscenza della Sindaca o di altri amministratori comunali, precisando se le informazioni pubblicamente riportate derivino da elaborazioni statistiche anonime, da registrazioni riferibili a singoli veicoli oppure da documentazione acquisita dalla Polizia locale o dal gestore tecnico dell'apparecchiatura.

AL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE DI ASOLO, FONTE E MASER

a) Si richiedono i prospetti statistici degli incidenti rilevati nel territorio di Maser nell'ultimo quinquennio, con particolare riferimento alla S.R. 248 e all'intersezione di Coste, distinguendo le fattispecie nelle quali siano stati accertati comportamenti riconducibili agli articoli 141 e 142 del Codice della strada, dalle ulteriori violazioni e circostanze documentate.

b) Si richiedono inoltre le relazioni tecniche, le proposte e le comunicazioni trasmesse al Comune, alla Prefettura o agli enti competenti in materia di sicurezza della S.R. 248, nelle quali siano state formulate valutazioni sulla velocità dei veicoli, sulle cause dell'incidentalità oppure sulla necessità di installare o utilizzare dispositivi elettronici di controllo.

c) Con specifico riferimento al T-Red di Coste, si richiede copia degli atti detenuti dal Comando che disciplinano l'accesso alle registrazioni, l'utilizzo dei dati di velocità, le modalità di gestione delle immagini e delle eventuali targhe, la conservazione delle informazioni, le comunicazioni con il fornitore e i documenti attestanti le funzionalità effettivamente utilizzate dal personale.

d) Si richiede infine copia delle procedure organizzative, delle designazioni e autorizzazioni al trattamento, degli accordi con eventuali fornitori o responsabili esterni e delle comunicazioni interne dalle quali risulti se i dati di velocità vengano consultati esclusivamente per finalità statistiche oppure anche per l'accertamento di violazioni, nonché degli atti che documentano la trasmissione al Comune di informazioni utilizzate per le dichiarazioni pubblicate il 24 ottobre 2026.

ALLA PREFETTURA DI TREVISO

a) Si richiedono i dati statistici sull'incidentalità lungo la S.R. 248 Schiavonesca Marosticana nel territorio di Maser relativi al periodo indicato, eventualmente contenuti nei rapporti sull'incidentalità provinciale, nelle attività dell'Osservatorio provinciale sulla sicurezza stradale e nelle comunicazioni ricevute dagli organi di polizia.

b) Si richiede copia delle relazioni che abbiano individuato, nel tratto in esame, il superamento dei limiti massimi di velocità quale causa o concausa documentata degli incidenti, nonché degli atti relativi alle valutazioni svolte per l'introduzione di misure di controllo elettronico o altri interventi di sicurezza.

c) Si richiede altresì copia delle comunicazioni eventualmente ricevute dal Comune di Maser o dalla Polizia locale riguardanti il funzionamento del sistema T-Red di Coste e la raccolta di dati sulle velocità, nonché degli eventuali atti prefettizi, accordi o provvedimenti di coordinamento che riguardino specificamente l'utilizzo o la condivisione di informazioni provenienti dal dispositivo.

d) Qualora la Prefettura abbia acquisito o trattato dati personali provenienti da tale sistema, si richiede copia degli atti che ne individuano la finalità, il fondamento giuridico, i soggetti coinvolti e le condizioni di accesso e conservazione, limitatamente alla documentazione amministrativa detenuta e ostensibile.

ALLA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI TREVISO

a) Si richiede copia dei prospetti statistici relativi agli incidenti rilevati o documentati dalla Polizia stradale lungo la S.R. 248 nel territorio di Maser nell'ultimo quinquennio, distinguendo quelli nei quali sia stato accertato il superamento dei limiti di velocità dagli eventi riconducibili alla velocità non adeguata e dalle ulteriori cause o concause risultanti dagli accertamenti.

b) Si richiedono le relazioni e le segnalazioni eventualmente trasmesse alla Prefettura, al Comune di Maser o al gestore della strada riguardanti le condizioni di pericolosità del tratto, le caratteristiche geometriche e funzionali della carreggiata, le cause dell'incidentalità e le misure di prevenzione eventualmente proposte.

c) Si richiede inoltre copia delle comunicazioni, dei pareri e delle eventuali verifiche tecniche riguardanti il sistema T-Red di Coste di Maser e la dichiarata funzionalità di registrazione delle velocità, qualora documentazione di tale natura sia stata acquisita o formata dalla Sezione.

d) Qualora l'ufficio abbia ricevuto, consultato o utilizzato dati personali o immagini provenienti dal dispositivo per finalità amministrative di competenza, si richiede copia degli atti che disciplinano tali operazioni, comprese le eventuali convenzioni o procedure di condivisione con l'amministrazione comunale, nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile.

AL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI TREVISO

a) Si richiedono, per il tramite dei reparti territorialmente competenti, i dati statistici relativi ai sinistri stradali rilevati nel Comune di Maser dal 24 ottobre 2021 al 23 ottobre 2026, con particolare riferimento alla S.R. 248, distinguendo gli incidenti con lesioni o conseguenze mortali e le cause o concause risultanti dagli accertamenti svolti.

b) Si richiede di individuare separatamente i sinistri nei quali siano state documentate violazioni dell'articolo 142 del Codice della strada, quelli riconducibili all'articolo 141 e quelli nei quali siano state accertate differenti condotte rilevanti.

c) Si richiedono inoltre gli eventuali prospetti riepilogativi e le comunicazioni amministrative trasmesse alla Prefettura o al Comune di Maser in materia di incidentalità e sicurezza stradale nel tratto interessato, nonché le eventuali richieste o acquisizioni di dati provenienti dal sistema T-Red di Coste.

d) Qualora siano stati instaurati rapporti di accesso, consultazione o condivisione delle informazioni personali raccolte da tale dispositivo, si richiede copia degli atti

amministrativi che li disciplinano, con indicazione delle relative finalità e dei soggetti autorizzati, fatti salvi gli eventuali limiti di ostensione derivanti dalla disciplina delle attività di polizia giudiziaria e dei procedimenti penali.

## 6. RISERVA DI TUTELA E MODALITA' DI RISCONTRO

ALTVELOX invita ciascuna amministrazione destinataria a esaminare la presente istanza nel rispetto degli obblighi di trasparenza, correttezza e motivazione previsti dall'ordinamento, tenendo conto della specificità dei documenti richiesti, del collegamento con le precedenti attività amministrative e giudiziarie dell'Associazione e dell'interesse pubblico alla conoscenza delle effettive condizioni di sicurezza stradale e delle modalità di funzionamento dei dispositivi elettronici utilizzati sul territorio del Comune di Maser.

Resta inteso che, nell'eventualità di un diniego non adeguatamente motivato, di un differimento privo dei necessari presupposti, di un mancato riscontro nei termini previsti dalla legge oppure di un'ostensione incompleta che non consenta di conoscere documenti legittimamente accessibili, ALTVELOX si avvarrà degli ordinari strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dall'ordinamento, secondo la disciplina applicabile alla tipologia di accesso esercitata, con particolare riferimento all'articolo 25, comma 4, della legge n. 241/1990, all'articolo 5, comma 7, del D.Lgs. n. 33/2013 e all'articolo 116 del D.Lgs. n. 104/2010, senza necessità di ulteriori solleciti quando non richiesti dalla normativa vigente.

L'Associazione confida pertanto che ciascuna amministrazione proceda a una valutazione autonoma e puntuale delle richieste di propria competenza, adottando un provvedimento espresso e adeguatamente motivato nei casi previsti dalla legge, nel rispetto dei termini procedimentali e delle garanzie riconosciute in materia di accesso.

## 7. MODALITÀ DI OSTENSIONE E LIMITI DELLA RICHIESTA DOCUMENTALE

La presente istanza riguarda esclusivamente atti, documenti e dati già formati, ricevuti o detenuti dalle rispettive amministrazioni, anche in formato elettronico, senza richiedere la predisposizione di nuovi documenti, relazioni tecniche, elaborazioni statistiche o ricostruzioni di informazioni non esistenti. L'accesso è pertanto rivolto alla documentazione effettivamente disponibile, compresi registri, prospetti statistici, rilevazioni di velocità e informazioni già conservate nei sistemi informatici degli enti, nei limiti in cui risultino conoscibili secondo la disciplina applicabile.

ALTVELOX precisa di non essere interessata all'acquisizione di generalità dei conducenti, targhe identificative, dati sanitari, immagini di persone estranee agli accertamenti o ulteriori informazioni personali non necessarie alle finalità dell'istanza. La documentazione potrà quindi essere trasmessa con gli oscuramenti strettamente necessari alla tutela dei diritti dei terzi, purché rimangano conoscibili le circostanze tecniche, statistiche e amministrative richieste, con particolare riferimento alle date e agli orari delle rilevazioni, ai valori di velocità registrati, alle modalità di acquisizione dei dati e ai presupposti amministrativi che ne disciplinano l'utilizzo.

Per quanto concerne le valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati, i registri delle attività di trattamento e la documentazione relativa alla gestione e alla sicurezza dei sistemi elettronici, la richiesta è limitata alle informazioni necessarie per conoscere le finalità perseguite, la base giuridica del trattamento, le valutazioni sulla necessità e proporzionalità delle operazioni, i tempi di conservazione e le responsabilità dei soggetti coinvolti, restando salva la possibilità di oscurare le parti la cui divulgazione possa compromettere concretamente la sicurezza dei sistemi o altri interessi tutelati dalla legge.

Qualora determinati documenti non siano detenuti dall'amministrazione destinataria, si chiede che tale circostanza venga espressamente precisata, indicando, ove conosciuto, l'ufficio o l'ente che ne dispone. Nell'ipotesi in cui soltanto una parte della documentazione richiesta risulti sottratta all'accesso, si richiede di procedere all'ostensione parziale degli atti, motivando specificamente le eventuali esclusioni o limitazioni, senza estendere il diniego alle informazioni che possono essere legittimamente conosciute.

Ciascuna amministrazione è pertanto invitata a fornire un riscontro distinto per quanto di propria competenza, senza considerare automaticamente esaustiva la risposta eventualmente trasmessa da un diverso ente destinatario della medesima istanza. La documentazione disponibile dovrà essere trasmessa in formato digitale al domicilio PEC altvelox@legalmail.it entro i termini previsti dalla normativa vigente, consentendo all'Associazione di verificare, sulla base di dati e atti effettivamente esistenti, la corrispondenza tra le dichiarazioni pubbliche sulla sicurezza stradale, le risultanze degli accertamenti e le concrete modalità di utilizzo del dispositivo elettronico installato presso l'intersezione di Coste di Maser.

Roma, 24 ottobre 2026

Gianantonio Sottile Cervini
Presidente pro tempore ALTVELOX
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada

Allegati:

1. Articolo de Il Gazzettino del 24 ottobre 2026.
2. Copia documento di identità di Sottile Cervini Gianantonio.
3. Copia dello statuto vigente Associazione Altvelox



in coda: nell'auto pure una 15enne



# Troppi schianti: «Auto oltre i 200 all'ora»

▶I dati record registrati dal T-Red di Coste lungo la Schiavonesca nel punto più critico. Giovedì sera l'ultimo incidente: cinque feriti

▶Il sindaco Benedos: «Il limite è di 70 ma pochi lo rispettano Voglio incontrare Veneto Strade per cercare nuove soluzioni»

**MASER**

Velocità notturne che superano i 220 chilometri orari sulla Schiavonesca-Marosticana, la regionale 248 che collega Vicenza a Nervesa della Battaglia. E, al contempo, incidenti stradali che dimostrano nei fatti questa criticità: l'ultimo giovedì sera a Crespignaga, con cinque feriti. Il dato record, che supera di oltre 150 chilometri orari il limite massimo consentito, è stato registrato di recente dal T-Red installato all'altezza dell'incrocio di Coste di Maser. Ma non si tratta di un caso isolato. L'impianto di rilevazione delle infrazioni semaforiche, infatti, non svolge la funzione di autovelox, ma può raccogliere informazioni sulla velocità media dei veicoli in transito. Per questo motivo, pur senza poter sanzionare i singoli casi, le autorità dispongono di un quadro preciso delle velocità raggiunte ai varchi lungo i tratti rettilinei, che a Maser sono disseminati di incroci, attività industriali e platani, con fossi ai margini di una carreggiata piuttosto stretta.

**L'INCIDENTE**

Giovedì sera l'ennesimo incidente ha coinvolto tre auto all'altezza dell'incrocio con via Nome di Maria: una tragedia sfiorata, considerando la velocità e la dinamica dello scontro. Verso le 21, il conducente di una Volvo viaggiava spedito da Asolo verso Caerano quando si è scontrato con due auto che procedevano in direzione opposta. Stando a una prima ricostruzione della polizia stradale, la Citroën C4 con a bordo una coppia di origini straniere stava svoltando a sinistra dal centro della carreggiata. L'urto è stato violentissimo e, proprio a causa della velocità della station wagon, ha coinvolto anche l'Audi che seguiva la Citroën, sulla quale viaggiavano un uomo e una quindicenne. La Volvo, distrutta, è finita nel fosso, mentre i due occupanti della monovolume sono stati estratti dai rottami dai vigili del fuoco dei distaccamenti volontari di Asolo e di Montebelluna, per poi essere affidati al 118. Tre dei feriti sono stati ricoverati. La strada è rimasta chiusa a lungo a causa dei detriti sparsi ovunque. Tre anni prima si era verificato un incidente analogo e, poco distante, il 6 dicembre del 2024, aveva perso la vita il 29enne Luca Gazzola.

**LA SR248 CHE COLLEGA VICENZA A NERVESA È DA POCO PASSATA ALLA REGIONE: IN QUEL PUNTO È COSTELLATA DI INCROCI E PLATANI**

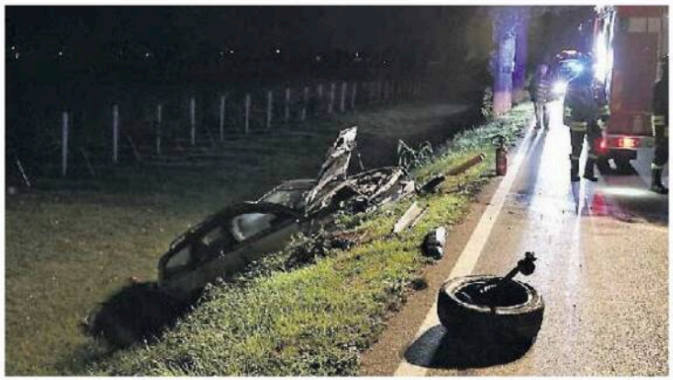



**LO SCHIANTO** La Volvo, distrutta, è finita nel fosso su via Schiavonesca

**IL SINDACO**

«Quando il Prefetto aveva avviato la ricognizione per capire quali Comuni avessero davvero bisogno degli autovelox, con la polizia locale avevamo individuato due punti critici sulla Schiavonesca e sulla Bassanese – spiega la sindaca Claudia Benedos –. Sulla prima abbiamo registrato anche picchi superiori ai 200 chilometri orari, in particolare di notte. Non a caso si verificano diverse fuoriuscite autonome. Troppe». Dal primo luglio 2026 la strada è passata alla gestione regionale e la manutenzione è affidata a Veneto Strade, subentrata alla Provincia. «Adesso che c'è stato questo passaggio, voglio incontrare Veneto Strade per capire quali interventi si possano mettere in campo». Il Comune ha già portato avanti alcune iniziative in questi anni. «Ho fatto realizzare uno studio di fattibilità per sostituire il semaforo di Coste con una rotatoria, perché ci sono problemi legati ai tempi di attesa, specie per i cittadini di Madonna della Salute. Ma la questione della velocità rimane e mi preoccupa. Il limite è di 70 chilometri orari, ma in pochi lo rispettano perché la strada è rettilinea e gli automobilisti tendono ad accelerare a prescindere dai pericoli». E se c'è chi vorrebbe più dispositivi di controllo della condotta su strada a Maser, c'è chi contesta l'omologazione di quelli attuali. Altvelox ha fatto sapere mercoledì scorso che il ricorso di un automobilista è stato accolto, annullando un verbale del T-Red di Coste. Ma il Comune ha intenzione di impugnare la sentenza, presentando nuovamente ricorso.

**Luca Vecellio**

© RIPRODUZIONE RISERVATA